Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 555/RS/01/33/0702 Roma, 7 luglio 2020

OGGETTO: Elaborazioni stipendiali luglio 2020.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP = ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP = ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP-MOSAP = ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP = ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE FSP POLIZIA DI STATO -
ES-LS-PNFD-LI.SI.PO.-ADP-U.S.I.P.-CONSAP-M.P. = ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE
FEDERAZIONE SILP CGIL – UIL POLIZIA = ROMA =

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che nel corso degli ultimi mesi, con il consueto messaggio mensile del CENAPS, gli Uffici Amministrativi Contabili sono stati informati che era in corso l'attività di manutenzione straordinaria della procedura CENAPS per il calcolo dell'avanzamento economico dalla quale scaturisce l'aggiornamento delle partite stipendiali del personale dirigente della Polizia di Stato. Conclusa tale attività, nella corrente mensilità, sono state elaborate e trasmesse a NoiPA tanto le risultanze contabili a credito per circa 380 posizioni, quanto quelle a debito riguardanti un centinaio di Dirigenti.

Com'è stato più volte ricordato, mentre i crediti vengono erogati in un'unica soluzione, relativamente alle situazioni debitorie, sul corrente cedolino stipendiale grava soltanto la prima rata, determinata dal sistema NoiPA, in linea con quanto previsto dalla vigente normativa, nei limiti della quota cedibile. Resta, comunque, nella disponibilità dei reparti che gestiscono la partita stipendiale dei dipendenti, a seguito di motivate istanze prodotte dagli interessati, predisporre un diverso ammortamento del debito sin dal suo avvio, qualora il medesimo sia da approvare o, come nel caso in questione, a decorrere dalla seconda rata.

Con l'ordinario appunto mensile del CENAPS saranno fornite puntuali informazioni sui predetti aggiornamenti stipendiali agli Uffici Amministrativo Contabili, ai quali il personale interessato potrà rivolgersi per eventuali ulteriori chiarimenti.

Con l'occasione e in riferimento a quanto comunicato con le note p.n. del 1° e 16 giugno 2020, la predetta Direzione Centrale ha rappresentato che con la corrente mensilità stipendiale NoiPA ha ultimato le attività che consentono l'applicazione degli aggiornamenti del trattamento economico previsti dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172.

In particolare, così come stabilito dall'articolo 40, comma 1, lettera o) del citato decreto legislativo, al personale con più di 17 anni di servizio appartenente al ruolo agenti e assistenti è stata incrementata la misura degli assegni di funzione con decorrenza 1° gennaio 2020.

Per quanto riguarda la corresponsione agli aventi diritto dell'*una tantum* prevista dal medesimo decreto legislativo all'articolo 40, comma 1, lettere c) e d), e all'articolo 41, comma 1, è stato rappresentato che sono ancora in corso le attività di verifica della disponibilità finanziaria indispensabile per il pagamento di tali competenze di natura accessoria.

In materia fiscale, è stato riferito che NoiPA ha comunicato di aver avviato le attività per dare attuazione alla previsione di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con legge del 2 aprile 2020, n. 21 (taglio del cuneo fiscale).

La norma:

- al comma 1, prevede che *"qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro";*

- al comma 2, introduce "*una ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:*
  a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
  b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro".

In proposito, come specificato da NoiPA nel messaggio pubblicato in data 24 giugno 2020, sarà necessario informare coloro che abbiano rinunciato, tramite la funzionalità *self service* di NoiPA, al *bonus* I.R.P.E.F. previsto dal decreto legge n.66/2014, che tale rinuncia rimane acquisita automaticamente dal sistema. Per cui, qualora taluni rientrino nei più elevati limiti di reddito che danno accesso al nuovo beneficio previsto dal sopra riportato comma 1, accedendo alla medesima funzionalità *self service*, dovranno ripristinarne il diritto.

E' stato infine evidenziato che l'ulteriore detrazione fiscale prevista dal comma 2, per la quale non è possibile gestire la rinuncia in modalità *self service*, spetta fino al 31 dicembre 2020 e sarà applicata sulla mensilità di agosto salva, ovviamente, la decorrenza del 1° luglio 2020.

Si fa riserva di fornire tempestivi aggiornamenti sui diversi procedimenti in *itinere*.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(De Bartolomeis)